

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 196

Seduta del 05/08/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2021 COVID 19 – APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTO DEI FONDI STATALI ASSEGNATI COME DISCIPLINATI DALL'ART. 24 REGOLAMENTO TARI.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di agosto alle ore 17,40 nel Palazzo La Nuova Gioventù di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Olivetti Massimo	Sindaco	*	-
Bizzarri Ilaria	Assessore	*	-
Cameruccio Gabriele	Assessore	*	-
Campagnolo Elena	Assessore	-	*
Canestrari Alan	Assessore	*	-
Petetta Cinzia	Assessore	*	-
Pizzi Riccardo	Assessore	-	*
Regine Nicola	Assessore	-	*

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Bizzarri Ilaria;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30 Giugno 2021, con la quale sono state apportate modificazioni al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 66 del 30 Giugno 2021, avente ad oggetto “Approvazione delle Tariffe per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI – ANNO 2021”, con la quale si è preso atto della Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito EGATO Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona n. 37 del 10 Marzo 2021, di validazione del Piano Economico Finanziario PEF TARI 2021 e si sono, altresì, approvate le tariffe TARI 2021;

VISTO in particolare l’art. 24 del vigente Regolamento TARI, che di seguito si riporta integralmente:

1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni in corso d’anno 2021 nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, un fondo alimentato dalla dotazione di cui all’articolo 6, comma 1 del D.L. 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l’anno 2021, in favore delle predette categorie economiche;

2. E’ inoltre istituito apposito fondo del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, a valere sulle risorse assegnate per agevolazioni TARI Covid-19, stanziata per l’esercizio 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e non completamente utilizzate come risultante dal rendiconto 2020. Tale Fondo è finalizzato a concedere riduzioni della Tari dovuta per l’anno 2021 in favore delle categorie economiche che, pur non essendo state interessate da provvedimenti di chiusura o restrizione obbligatoria della propria attività di cui al comma 1, hanno subito effetti economici negativi derivanti dalla pandemia Covid-19. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al comma 1.

3. E’, infine, istituito un ulteriore fondo nel Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, a valere sulle risorse assegnate per agevolazioni TARI Covid-19, stanziata per l’esercizio 2020, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e non completamente come risultante dal Rendiconto 2020. Tale fondo è finalizzato a concedere riduzioni della Tari 2021 in favore delle utenze domestiche, utili a fronteggiare gli effetti negativi dalle stesse subite a seguito della pandemia Covid-19;

4. La riduzione del comma 1 è riconosciuta alle attività economiche che rendono apposita dichiarazione di avvenuta chiusura o restrizione della

propria attività nel corso dell'anno 2021 a seguito di provvedimenti statali, regionali e/o comunali, utilizzando il modello reso disponibile telematicamente dal Comune. Il riparto del Fondo avverrà secondo criteri di proporzionalità collegati ai giorni di chiusura/restrizione subiti dalle attività economiche, come stabiliti dalla Giunta Comunale in apposito Bando. La riduzione spettante non potrà superare il 50% del totale della TARI dovuta per l'anno 2021. Tale riduzione è calcolata d'ufficio nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

5. La riduzione del comma 2 è riconosciuta alle attività economiche che rendono apposita dichiarazione, utilizzando il modello reso disponibile telematicamente dal Comune, di comprovata riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 nella misura almeno pari al 25%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4, nonché alle aziende che hanno aperto partita Iva nel 2020. Il riparto del Fondo avverrà secondo criteri di proporzionalità come stabiliti dalla Giunta Comunale in apposito Bando. La riduzione spettante non potrà superare il 20% del totale della TARI dovuta per l'anno 2021. Tale riduzione è calcolata d'ufficio nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

6. La riduzione di cui al comma 3 è riconosciuta alle utenze domestiche che presentano una delle seguenti tre situazioni :

AGEVOLAZIONE "A"

Riduzione del 100% della tariffa lorda per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti di cui all'art. 23 del vigente Regolamento TARI che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni :

- a) *Abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- b) *Nucleo familiare con almeno una delle seguenti caratteristiche:*
 - *Composto esclusivamente da persone di età non inferiore a 65 anni;*
 - *Con persone portatrici di gravi handicap psico-fisici di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultanti dalla certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art.4 della stessa legge;*
 - *Composto da n. 5 o più componenti;*
- c) *valore ISEE non superiore ad €11.500,00.*

AGEVOLAZIONE "B"

Riduzione del 40% della tariffa lorda per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti di cui all'art. 23 del vigente Regolamento TARI

che soddisfano le condizioni di cui al periodo precedente ma hanno un valore ISEE superiore ad € 11.500,01 e non superiore a € 17.250,00

AGEVOLAZIONE “C”

Riduzione da un minimo del 20% fino ad un massimo del 80% della tariffa dovuta 2021 per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti in funzione dell'indicatore ISEE e nei seguenti limiti:

VALORE ISEE		% DI RIDUZIONE TARIF- FA 2021
DA	A	
0	6.702,54*	80%
6.702,55	13.405,58**	40%
13.405,59	16.756,35***	20%

*Importo corrispondente all'importo annuo della pensione minima 2021 (e. 515,58 per 13 mensilità)

**Importo corrispondente a 2 volte la pensione minima annuale

***Importo corrispondente a 2,5 volte la pensione minima annuale

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da presentare, anche in forma telematica, al Comune, secondo termini e modalità da stabilirsi con Bando approvato dalla Giunta Comunale. L'Amministrazione predisporrà apposita graduatoria finale in ordine crescente di ISEE.

7. Ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazione per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

RAVVISATA, per le motivazioni sopra espresse, la necessità da parte della Giunta Comunale di individuare i criteri di riparto delle risorse finanziarie stanziata nel Bilancio 2021-2023, esercizio 2021, a valere sui Fondi istituiti dall'art. 24, commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento TARI, risorse assegnate all'Ente dal Governo per l'esercizio 2021 ex art. 6, comma 1 D.L. 73/2021 nonché dai trasferimenti statali non completamente utilizzati nell'esercizio 2020 a titolo di Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., trasferimenti statali entrambi stanziati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 e con l'espressa finalità di riconoscere agevolazioni tariffarie all'utenza domestica e non rispetto alle Tariffe TARI deliberate;

RITENUTO, a tal fine, di individuare i seguenti criteri di riparto delle risorse :

- **Fondo ex art. 24 comma 1 del Regolamento TARI (stanziamento di Bilancio pari ad euro 633.880,91) – agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche**

Il Fondo è alimentato dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1 del D.L. 73/2021 riconosciuta al Comune di Senigallia e finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle categorie economiche colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ed interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni in corso d'anno 2021 nell'esercizio delle rispettive attività.

La riduzione della Tariffa Tari dovuta per il 2021, fino ad un massimo del 50% della tariffa stessa (parte fissa e parte variabile) è riconosciuta in favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche TARI :

- **Siano attive alla data del 22/03/2021**
- **Siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi/regionali/comunali nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 in forza dei quali hanno subito chiusure o limitazioni delle rispettive attività;**

Al fine di garantire la correttezza dei procedimenti ed il diritto all'agevolazione è prevista la predisposizione di una dichiarazione da parte delle utenze non domestiche che rientrino nella fattispecie di cui sopra, come da **ALLEGATO A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. La dichiarazione dovrà essere compilata **ESCLUSIVAMENTE** on line e sarà messa a disposizione nella pagine web del Comune di Senigallia.

Ad ogni utenza che compilerà la sopra indicata dichiarazione verrà attribuito, tenendo conto dei periodi di zona rossa, arancione e gialla succedutesi durante il primo semestre 2021, il seguente punteggio :

1 –per ogni giorno di chiusura imposta all'utenza non domestica

0,50- per ogni giorno di limitazione imposta all'utenza non domestica

0,25- per ogni giorno di chiusura volontariamente disposta dall'utenza non domestica

Si procederà quindi alla creazione di una graduatoria in applicazione dei criteri stabiliti nella seguente tabella:

Coefficiente da applicare ad ogni giorno di chiusura forzata	Coefficiente da applicare ad ogni giorno di attività svolta in misura ridotta	Coefficiente da applicare ad ogni giorno di chiusura volontaria
1	0,5	0,25

Il totale delle agevolazioni distribuito, non potrà superare il totale dei trasferimenti erogati al Comune di Senigallia (Euro 633.880,91). La riduzione non potrà superare il 50% della tariffa TARI dovuta per il 2021 in base alle Tariffe 2021 approvate dal Consiglio Comunale con Delibera di Consiglio n. 66 del 30 Giu-

gno 2021;

Per il calcolo della % di sconto si applicherà la seguente formula che tiene in considerazione il numero di giorni solari nel primo semestre 2021 che è pari a 182. Sulla base del risultato derivante dall'applicazione della formula verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente rispetto alla percentuale di riduzione della tari così da determinare la priorità di assegnazione delle agevolazioni fino a concorrenza dell'entità dello stanziamento del fondo.

In caso di non sufficienza dei fondi a disposizione, a parità di percentuale di riduzione si procederà in ordine cronologico rispetto alla data ed ora di acquisizione e conferma on line della presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.

Nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere applicando la formula sotto indicata siano inferiori rispetto al fondo stanziato, si procederà alla rideterminazione del Coefficiente di proporzionalità (^a) con la finalità di assegnare la totalità dei fondi assegnati, in ogni caso garantendo il limite massimo della riduzione pari al 50%.

$$\% \text{ di riduzione} = \text{Perc Max Prevista} \times \left(\frac{\sum_i \text{coef} \times \text{giorni}}{182} \right)^a$$

$$\text{Perc Max Prevista} = 50\%$$

^a = coefficiente di proporzionalità 1

Esempio: un attività chiusa forzatamente per 20 giorni, e con riduzioni per 30 giorni avrà la seguente percentuale di riduzione

Coefficiente da applicare	Giorni di chiusura o limitazioni	Valore
1	20	20
0,5	30	15

Totale valore da inserire in formula $20+15 = 35$

$$\text{Sviluppo della formula: } 50 \times \left(\frac{35}{182} \right)^1 = 9,62$$

il contribuente vedrà applicarsi una riduzione pari al 9,62% sulla tariffa fisso + variabile rispetto all'anno 2021.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del Regolamento TARI ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

Qualora l'agevolazione riconosciuta al contribuente risultasse superiore rispetto all'importo del saldo/conguaglio per l'annualità 2021, la differenza sarà riconosciuta a credito in sede di bollettazione Tari 2022.

• Fondo ex art. 24 comma 2 del Regolamento TARI (stanziamento di Bilancio pari ad euro 366.119,00) – utenze non domestiche

Il Fondo è alimentato dalla residue risorse assegnate al Comune di Senigallia nel 2020 e non completamente utilizzate per agevolazioni TARI 2020 Covid-19. Tale Fondo è finalizzato a concedere riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 in favore delle categorie economiche che, pur non essendo state interessate da provvedimenti di chiusura o restrizione obbligatoria della propria attività di cui al comma 1, hanno subito effetti economici negativi derivanti dalla pandemia Covid-19. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al comma 1.

La riduzione è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio del Comune di Senigallia che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario la cui attività risulti non essere cessata alla data del 22 marzo 2021 ex art. 1 comma 2 D.L. 22/03/2021 n. 41.

Al fine di garantire la correttezza dei procedimenti ed il diritto all'agevolazione, è previsto che le utenze TARI che intendano richiedere tale agevolazione sono tenute a presentare apposita dichiarazione, come da **ALLEGATO A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da compilarli **ESCLUSIVAMENTE** on line e che sarà messa a disposizione nelle pagine web del Comune di Senigallia, nella quale dichiarazione dovrà essere dichiarato l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 e nell'anno 2020. Il beneficio sarà concesso a tutti quei soggetti in grado di comprovare una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 nella misura almeno pari al 25%.

La riduzione spettante, fino ad un massimo del 20% del totale della TARI dovuta (fissa + variabile) per l'anno 2021, sarà calcolata d'ufficio in sede di rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

Per il calcolo della percentuale di sconto **per le attività avviate prima del 2020 si applicherà** la seguente formula:

% di riduzione = Perc Max Prevista x (% riduzione del fatturato / Max % di riduzione) "

Perc Max Prevista = 20% ;

% riduzione del fatturato= Percentuale di riduzione del fatturato dichiarato dal contribuente ;

Max % di riduzione: Viene impostato pari al 100% cioè una riduzione del fatturato pari al 100%

" = coefficiente di proporzionalità 1

Sulla base del risultato derivante dall'applicazione della formula verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente rispetto alla percentuale di riduzione della tari così da determinare la priorità di assegnazione delle agevolazioni fino a concorrenza dell'entità dello stanziamento del fondo.

In caso di non sufficienza dei fondi a disposizione, a parità di percentuale di ri-

duzione si procederà in ordine cronologico rispetto alla data ed ora di acquisizione e conferma on line della presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.

Nel caso in cui le agevolazione da riconoscere applicando la formula sotto indicata siano inferiori rispetto al fondo stanziato, si procederà alla rideterminazione del Coefficiente di proporzionalità (") con la finalità di assegnare la totalità dei fondi assegnati, in ogni caso garantendo il limite massimo della riduzione pari al 20%.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del vigente regolamento TARI, la riduzione non è cumulabile con quella prevista al precedente punto "Fondo ex art. 24 comma 1 del Regolamento TARI", pertanto la domanda presentata dal contribuente in doppia istanza facendo riferimento ai due fondi, verrà considerata ammissibile solo relativamente alla prima istanza presentata ed acquisita dal sistema informativo rispetto alla data ed ora di acquisizione e conferma on line.

Esempio: un attività che è incorsa nel 38% di riduzione del fatturato vedrà applicarsi una percentuale di sconto pari a:

Sviluppo della formula: $20 \times (38/100)^1 = 7,60\%$

il contribuente vedrà applicarsi una riduzione pari al 7,60% sulla tariffa fisso + variabile rispetto all'anno 2021.

Per le attività avviate nel corso dell'anno 2020, in cui non è possibile eseguire un raffronto rispetto al fatturato dell'annualità 2019, si provvederà all'applicazione della riduzione fino ad un massimo del 20% rispetto ai mesi di esercizio dell'attività applicando la seguente formula:

% di riduzione = Perc Max Prevista x (Mesi di esercizio / 12)

Perc Max Prevista = 20% ;

Mesi di attività= si intendono mesi pieni di attività pertanto non sono considerati periodi inferiore al mese o parti del mese ;

12= numeri di mesi in un anno

Esempio: un'attività che è stata avviata in data 16/04/2020 (pertanto 8 mesi di piena attività) vedrà applicarsi una percentuale di sconto pari a:

Sviluppo della formula: $20 \times (8/12) = 13,33\%$

il contribuente vedrà applicarsi una riduzione pari al 13,33% sulla tariffa fisso + variabile rispetto all'anno 2021.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del Regolamento TARI ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

Qualora l'agevolazione riconosciuta al contribuente risultasse superiore rispetto all'importo del saldo/conguaglio per l'annualità 2021, la differenza sarà riconosciuta a credito in sede di bollettazione Tari 2022.

• Fondo ex art. 24 comma 3 del Regolamento TARI (stanziamento di Bilancio pari ad euro 342.807,27) – utenze domestiche

Il Fondo è alimentato dalla residue risorse non ancora utilizzate delle agevolazioni TARI 2020 Covid-19, stanziare dal Governo per l'esercizio 2020 ed assegnate al Comune di Senigallia, non completamente utilizzate come risultante dal rendiconto 2020. Tale Fondo è finalizzato a concedere riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche che rientrino in una delle seguenti tre tipologie di agevolazioni :

AGEVOLAZIONE “A” – RIDUZIONE DEL 100%

Riduzione del 100% della tariffa lorda per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti di cui all'art. 23 del vigente Regolamento TARI che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni :

- a) *Abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1,A/8e A/9;*
- b) *Nucleo familiare con almeno una delle seguenti caratteristiche:*
 - *Composto esclusivamente da persone di età non inferiore a 65anni;*
 - *Con persone portatrici di gravi handicap psico-fisici di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultanti dalla certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap,di cui all'art.4 della stessa legge;*
 - *Composto da n. 5 o più componenti;*
- c) *valore ISEE non superiore ad €11.500,00*

AGEVOLAZIONE “B” – RIDUZIONE DEL 40% (FISSA + VARIABILE)

Riduzione del 40% della tariffa lorda per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti di cui all'art. 23 del vigente Regolamento TARI che soddisfano le condizioni di cui al periodo precedente ma hanno un valore ISEE superiore ad € 11.500,01 e non superiore a € 17.250,00

AGEVOLAZIONE “C” – RIDUZIONE DA UN MINIMO DEL 20%

AD UN MASSIMO DEL 80%

Riduzione da un minimo del 20% fino ad un massimo del 80% della tariffa dovuta 2021 per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti in funzione dell'indicatore ISEE e nei seguenti limiti:

VALORE ISEE		% DI RIDUZIONE TARIF- FA 2021
DA	A	
0	6.702,54*	80%
6.702,55	13.405,58**	40%
13.405,59	16.756,35***	20%

*Importo corrispondente all'importo annua della pensione minima 2021 (e. 515,58 per 13 mensilità)

**Importo corrispondente a 2 volte la pensione minima annuale

***Importo corrispondente a 2,5 volte la pensione minima annuale

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione (di cui alle tipologia A, B e C) è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, come da **ALLEGATO B** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da presentarsi o attraverso la forma telematica sulla apposita pagine on line che sarà messa a disposizione da parte del Comune di Senigallia, oppure recandosi allo sportello dell'ufficio Tributi nei seguenti orari : Lunedì o Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Si procederà, quindi, alla predisposizione di una apposita graduatoria finale in ordine crescente di ISEE.

Il totale delle agevolazioni erogate non potrà superare la cifra effettivamente stanziata dal Comune di Senigallia (Euro 342.807,27). Si procederà con priorità al soddisfacimento di tutte le domande di cui alle fattispecie di agevolazioni "A" e "B" tenendo in considerazione a parità di ISEE la data ed ora di consegna dell'istanza. Il Riconoscimento delle agevolazioni di cui alla lettera "C" sarà operato secondo l'ordine di graduatoria ISEE predisposto dall'Ente fino a concorrenza della somma complessivamente stanziata dall'Ente.

Nel caso in cui in base alla graduatoria ISEE formata dall'Ente residuassero risorse finanziarie all'esito del soddisfacimento di tutti gli utenti risultanti dalla graduatoria, si procederà ad incrementare la percentuale di riduzione della Tari prevista per l'agevolazione di tipo " B" fino ad un massimo del 100%. Qualora, infine, residuassero ancora risorse finanziarie, si procederà con la rideterminazione delle percentuali di riduzione previste per l'agevolazione di tipo "C" incrementando gradualmente, in maniera analoga a quanto già descritto precedentemente, la percentuale di riduzione dell' 80% per la fascia ISEE 0 - 6.702,54, fino ad un massimo del 100% e proseguendo in

caso di ulteriore capienza con lo stesso criterio per le residue fasce ISEE previste per l'agevolazione di tipo "C.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del Regolamento TARI ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

Qualora l'agevolazione riconosciuta al contribuente risultasse superiore rispetto all'importo del saldo/conguaglio per l'annualità 2021, la differenza sarà riconosciuta a credito in sede di bollettazione Tari 2022.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile, nonché di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - DI APPROVARE i seguenti criteri applicativi per il riconoscimento delle agevolazioni TARI 2021 in favore delle utenze domestiche e non domestiche colpite dagli effetti della pandemia Covid-19 :

- Fondo ex art. 24 comma 1 del Regolamento TARI (stanziamento di Bilancio pari ad euro 633.880,91) – agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche**

Il Fondo è alimentato dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1 del D.L. 73/2021 riconosciuta al Comune di Senigallia e finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle categorie economiche colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ed interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni in corso d'anno 2021 nell'esercizio delle rispettive attività.

La riduzione della Tariffa Tari dovuta per il 2021, fino ad un massimo del 50% della tariffa stessa (parte fissa e parte variabile) è riconosciuta in favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche TARI :

- **Siano attive alla data del 22/03/2021**
- **Siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi/regionali/comunali nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 in forza dei quali hanno subito chiusure o limitazioni delle rispettive attività;**

Al fine di garantire la correttezza dei procedimenti ed il diritto all'agevolazione è prevista la predisposizione di una dichiarazione da parte delle utenze non domestiche che rientrino nella fattispecie di cui sopra, come da **ALLEGATO A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. La dichiarazione dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE on line e sarà messa a disposizione nella pagine web del Comune di Senigallia.

Ad ogni utenza che compilerà la sopra indicata dichiarazione verrà attribuito, tenendo conto dei periodi di zona rossa, arancione e gialla succedutesi durante il primo semestre 2021, il seguente punteggio :

1 –per ogni giorno di chiusura imposta all'utenza non domestica

0,50- per ogni giorno di limitazione imposta all'utenza non domestica

0,25- per ogni giorno di chiusura volontariamente disposta dall'utenza non domestica

Si procederà quindi alla creazione di una graduatoria in applicazione dei criteri stabiliti nella seguente tabella:

Coefficiente da applicare ad ogni giorno di chiusura forzata	Coefficiente da applicare ad ogni giorno di attività svolta in misura ridotta	Coefficiente da applicare ad ogni giorno di chiusura volontaria
1	0,5	0,25

Il totale delle agevolazioni distribuito, non potrà superare il totale dei trasferimenti erogati al Comune di Senigallia (Euro 633.880,91). La riduzione non potrà superare il 50% della tariffa TARI dovuta per il 2021 in base alle Tariffe 2021 approvate dal Consiglio Comunale con Delibera di Consiglio n. 66 del 30 Giugno 2021;

Per il calcolo della % di sconto si applicherà la seguente formula che tiene in considerazione il numero di giorni solari nel primo semestre 2021 che è pari a 182. Sulla base del risultato derivante dall'applicazione della formula verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente rispetto alla percentuale di riduzione della tari così da determinare la priorità di assegnazione delle agevolazioni fino a concorrenza dell'entità dello stanziamento del fondo.

In caso di non sufficienza dei fondi a disposizione, a parità di percentuale di riduzione si procederà in ordine cronologico rispetto alla data ed ora di acquisizione e conferma on line della presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.

Nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere applicando la formula sotto indicata siano inferiori rispetto al fondo stanziato, si procederà alla rideterminazione del Coefficiente di proporzionalità (^a) con la finalità di assegnare la totalità dei fondi assegnati, in ogni caso garantendo il limite massimo della riduzione pari al 50%.

$$\% \text{ di riduzione} = \text{Perc Max Prevista} \times \left(\frac{\sum_i \text{coef} \times \text{giorni}}{182} \right)^a$$

$$\text{Perc Max Prevista} = 50\%$$

^a = coefficiente di proporzionalità 1

Esempio: un'attività chiusa forzatamente per 20 giorni, e con riduzioni per 30 giorni avrà la seguente percentuale di riduzione

Coefficiente da applicare	Giorni di chiusura o limitazioni	Valore
1	20	20
0,5	30	15

Totale valore da inserire in formula 20+15 = 35

$$\text{Sviluppo della formula: } 50 \times \left(\frac{35}{182} \right)^1 = \mathbf{9,62}$$

il contribuente vedrà applicarsi una riduzione pari al 9,62% sulla tariffa fisso + variabile rispetto all'anno 2021.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del Regolamento TARI ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

Qualora l'agevolazione riconosciuta al contribuente risultasse superiore rispetto all'importo del saldo/conguaglio per l'annualità 2021, la differenza sarà riconosciuta a credito in sede di bollettazione Tari 2022.

- **Fondo ex art. 24 comma 2 del Regolamento TARI (stanziamento di Bilancio pari ad euro 366.119,00) – utenze non domestiche**

Il Fondo è alimentato dalla residue risorse assegnate al Comune di Senigallia nel 2020 e non completamente utilizzate per agevolazioni TARI 2020 Covid-19. Tale Fondo è finalizzato a concedere riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 in favore delle categorie economiche che, pur non essendo state interessate da provvedimenti di chiusura o restrizione obbligatoria della propria attività di cui al comma 1, hanno subito effetti economici negativi derivanti dalla pandemia Covid-19. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al comma 1.

La riduzione è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio del Comune di Senigallia che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario la cui attività risulti non essere cessata alla data del 22 marzo 2021 ex art. 1 comma 2 D.L. 22/03/2021 n. 41.

Al fine di garantire la correttezza dei procedimenti ed il diritto all'agevolazione, è previsto che le utenze TARI che intendano richiedere tale agevolazione sono tenute a presentare apposita dichiarazione, come da **ALLEGATO A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da compilarli **ESCLUSIVAMENTE** on line e che sarà messa a disposizione nelle pagine web del Comune di Senigallia, nella quale dichiarazione dovrà essere dichiarato l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 e nell'anno 2020. Il beneficio sarà concesso a tutti quei soggetti in grado di comprovare una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 nella misura almeno pari al 25%.

La riduzione spettante, fino ad un massimo del 20% del totale della TARI dovuta (fissa + variabile) per l'anno 2021, sarà calcolata d'ufficio in sede di rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

Per il calcolo della percentuale di sconto **per le attività avviate prima del 2020 si applicherà** la seguente formula:

% di riduzione = Perc Max Prevista x (% riduzione del fatturato / Max % di riduzione) ^a

Perc Max Prevista = 20% ;

% riduzione del fatturato= Percentuale di riduzione del fatturato dichiarato dal contribuente ;

Max % di riduzione: Viene impostato pari al 100% cioè una riduzione del fatturato pari al 100%

^a = coefficiente di proporzionalità 1

Sulla base del risultato derivante dall'applicazione della formula verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente rispetto alla percentuale di riduzione della tari così da determinare la priorità di assegnazione delle agevolazioni fino a concorrenza dell'entità dello stanziamento del fondo.

In caso di non sufficienza dei fondi a disposizione, a parità di percentuale di riduzione si procederà in ordine cronologico rispetto alla data ed ora di acquisizione e conferma on line della presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.

Nel caso in cui le agevolazione da riconoscere applicando la formula sotto indicata siano inferiori rispetto al fondo stanziato, si procederà alla rideterminazione del Coefficiente di proporzionalità (^a) con la finalità di assegnare la totalità dei fondi assegnati, in ogni caso garantendo il limite massimo della riduzione pari al 20%.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del vigente regolamento TARI, la riduzione non è cumulabile con quella prevista al precedente punto "Fondo ex art. 24 comma 1 del Regolamento TARI", pertanto la domanda pre-

sentata dal contribuente in doppia istanza facendo riferimento ai due fondi, verrà considerata ammissibile solo relativamente alla prima istanza presentata ed acquisita dal sistema informativo rispetto alla data ed ora di acquisizione e conferma on line.

Esempio: un'attività che è incorsa nel 38% di riduzione del fatturato vedrà applicarsi una percentuale di sconto pari a:

Sviluppo della formula: $20 \times (38/100)^1 = 7,60\%$

il contribuente vedrà applicarsi una riduzione pari al 7,60% sulla tariffa fisso + variabile rispetto all'anno 2021.

Per le attività avviate nel corso dell'anno 2020, in cui non è possibile eseguire un raffronto rispetto al fatturato dell'annualità 2019, si provvederà all'applicazione della riduzione fino ad un massimo del 20% rispetto ai mesi di esercizio dell'attività applicando la seguente formula:

% di riduzione = Perc Max Prevista x (Mesi di esercizio / 12)

Perc Max Prevista = 20% ;

Mesi di attività= si intendono mesi pieni di attività pertanto non sono considerati periodi inferiore al mese o parti del mese ;

12= numeri di mesi in un anno

Esempio: un'attività che è stata avviata in data 16/04/2020 (pertanto 8 mesi di piena attività) vedrà applicarsi una percentuale di sconto pari a:

Sviluppo della formula: $20 \times (8/12) = 13,33\%$

il contribuente vedrà applicarsi una riduzione pari al 13,33% sulla tariffa fisso + variabile rispetto all'anno 2021.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del Regolamento TARI ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

Qualora l'agevolazione riconosciuta al contribuente risultasse superiore rispetto all'importo del saldo/conguaglio per l'annualità 2021, la differenza sarà riconosciuta a credito in sede di bollettazione Tari 2022.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fondo ex art. 24 comma 3 del Regolamento TARI (stanziamento di Bilancio pari ad euro 342.807,27) – utenze domestiche |
|---|

Il Fondo è alimentato dalla residue risorse non ancora utilizzate delle agevolazioni TARI 2020 Covid-19, stanziata dal Governo per l'esercizio 2020 ed asse-

gnate al Comune di Senigallia, non completamente utilizzate come risultante dal rendiconto 2020. Tale Fondo è finalizzato a concedere riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche che rientrino in una delle seguenti tre tipologie di agevolazioni :

AGEVOLAZIONE “A” – RIDUZIONE DEL 100%

Riduzione del 100% della tariffa lorda per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti di cui all'art. 23 del vigente Regolamento TARI che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni :

- a) *Abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1,A/8e A/9;*
- b) *Nucleo familiare con almeno una delle seguenti caratteristiche:*
 - *Composto esclusivamente da persone di età non inferiore a 65anni;*
 - *Con persone portatrici di gravi handicap psico-fisici di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, risultanti dalla certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art.4 della stessa legge;*
 - *Composto da n. 5 o più componenti;*
- c) *valore ISEE non superiore ad €11.500,00.*

AGEVOLAZIONE “B” – RIDUZIONE DEL 40% (FISSA + VARIABILE)

Riduzione del 40% della tariffa lorda per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti di cui all'art. 23 del vigente Regolamento TARI che soddisfano le condizioni di cui al periodo precedente ma hanno un valore ISEE superiore ad € 11.500,01 e non superiore a € 17.250,00

**AGEVOLAZIONE “C” – RIDUZIONE DA UN MINIMO DEL 20%
AD UN MASSIMO DEL 80%**

Riduzione da un minimo del 20% fino ad un massimo del 80% della tariffa dovuta 2021 per le utenze domestiche condotte da persone fisiche ivi residenti in funzione dell'indicatore ISEE e nei seguenti limiti:

VALORE ISEE		% DI RIDUZIONE TARIF- FA 2021
DA	A	
0	6.702,54*	80%

6.702,55	13.405,58**	40%
13.405,59	16.756,35***	20%

*Importo corrispondente all'importo annua della pensione minima 2021 (e. 515,58 per 13 mensilità)

**Importo corrispondente a 2 volte la pensione minima annuale

***Importo corrispondente a 2,5 volte la pensione minima annuale

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione (di cui alle tipologia A, B e C) è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, come da **ALLEGATO B** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da presentarsi o attraverso la forma telematica sulla apposita pagine on line che sarà messa a disposizione da parte del Comune di Senigallia, oppure recandosi allo sportello dell'ufficio Tributi nei seguenti orari : Lunedì o Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Si procederà, quindi, alla predisposizione di una apposita graduatoria finale in ordine crescente di ISEE.

Il totale delle agevolazioni erogate non potrà superare la cifra effettivamente stanziata dal Comune di Senigallia (Euro 342.807,27). Si procederà con priorità al soddisfacimento di tutte le domande di cui alle fattispecie di agevolazioni "A" e "B" tenendo in considerazione a parità di ISEE la data ed ora di consegna dell'istanza. Il Riconoscimento delle agevolazioni di cui alla lettera "C" sarà operato secondo l'ordine di graduatoria ISEE predisposto dall'Ente fino a concorrenza della somma complessivamente stanziata dall'Ente.

Nel caso in cui in base alla graduatoria ISEE formata dall'Ente residuassero risorse finanziarie all'esito del soddisfacimento di tutti gli utenti risultanti dalla graduatoria, si procederà ad incrementare la percentuale di riduzione della Tari prevista per l'agevolazione di tipo " B" fino ad un massimo del 100%. Qualora, infine, residuassero ancora risorse finanziarie, si procederà con la rideterminazione delle percentuali di riduzione previste per l'agevolazione di tipo "C" incrementando gradualmente, in maniera analoga a quanto già descritto precedentemente, la percentuale di riduzione dell' 80% per la fascia ISEE 0 - 6.702,54, fino ad un massimo del 100% e proseguendo in caso di ulteriore capienza con lo stesso criterio per le residue fasce ISEE previste per l'agevolazione di tipo "C".

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del Regolamento TARI ai fini del riconoscimento dell'accesso alle agevolazioni è necessario che i contribuenti siano in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2019, ovvero abbiano attivato o attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

Qualora l'agevolazione riconosciuta al contribuente risultasse superiore ri-

spetto all'importo del saldo/conguaglio per l'annualità 2021, la differenza sarà riconosciuta a credito in sede di bollettazione Tari 2022.

- 3°) - **DI DARE ATTO** che le agevolazioni e riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2021;
- 4°) - **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- 5°) - **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa e, altresì, procedendo alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento sulla pagina web del sito "Argomenti – Tasse e Tributi";
- 6°) - **DI DARE MANDATO** ai competenti uffici di procedere alla pubblicazione della procedura di agevolazione a partire dal giorno seguente rispetto all'esecutività del presente atto e fino alla data del 30 settembre 2021;
- 7°) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, mediante separata ed unanime votazione palese, attesa l'urgenza per l'elaborazione dei dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazioni TARI.-

●●●●●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Olivetti Massimo

Il Segretario Comunale

Spaccialbelli Imelde

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **10 agosto 2021** al **25 agosto 2021** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 10 agosto 2021.

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **21 agosto 2021**, essendo stata pubblicata il **10 agosto 2021**.

Li, 23 agosto 2021.

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,